



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Istat**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.), con sede in Roma, c/o Palazzo Sciarra in Via Minghetti 10, rappresentato per la firma del presente atto dall'Avv. Giuseppe Busia in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

E

L'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat), con sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Francesco Maria Chelli, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, i quali hanno individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista la normativa vigente in materia di “costi standard” e “prezzi di riferimento”;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che pone in capo all’ANAC l’onere del calcolo dei Prezzi di riferimento di beni e servizi tra quelli di maggior impatto sulla spesa della pubblica amministrazione e il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che contiene una analoga previsione contestualizzandola all’ambito sanitario;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36 che all’art. 222, co. 3, lett. i) prevede il calcolo dei prezzi di riferimento dei beni e servizi oggetto di affidamenti pubblici a cura dell’ANAC;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, attuato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Fondo FESR - CUP E89G18000140006 - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4., con l’obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione;

Considerata la necessità di provvedere all’aggiornamento dei Prezzi di riferimento già calcolati e pubblicati, e in prospettiva di quelli che verranno pubblicati in merito a nuove categorie merceologiche;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 l’informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del citato d.lgs n. 322/1989, l’Istat fa parte del SISTAN e, in conformità all’art. 15, comma 1, del medesimo decreto provvede, tra l’altro: all’indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera c); all’assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera d); alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere economico e sociale, vincolanti per gli enti ed organismi del Sistan (lettera e); nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (lettera h);

Considerato che l’Istat, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, provvede all’esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, alla ricerca e allo studio sulle statistiche inerenti a fenomeni d’interesse nazionale, nonché alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

Considerato che l’art. 3, comma 4, dello Statuto dell’Istituto nazionale di statistica dispone che *“l’Istat persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l’attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione”*;



Considerato che l'art. 4, lettera g), dello Statuto sopra citato prevede *“la promozione di forme di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati”*;

Considerato che l'Istat, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 322/89, per lo svolgimento dei propri compiti, può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;

Considerato che la corruzione è un fenomeno politico, economico e sociale complesso difficile da definire univocamente e ancor più da misurare e valutare, che compromette la fiducia dei cittadini e che allo stesso tempo può minare la stabilità e la sicurezza della società, così come i valori della democrazia, dell'etica e della giustizia;

Considerato che per prevenire e contrastare la corruzione è necessario conoscere il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni per orientare le metodologie e gli strumenti previsti dal quadro normativo e attuati nelle pratiche nazionali in base alle caratteristiche di uno specifico contesto giuridico, istituzionale e socioeconomico;

Considerato che per potenziare la conoscenza del fenomeno sono indispensabili misure adeguate per comprendere il peso relativo di ciascuno dei numerosi fattori che possono influenzare il livello di corruzione, per rilevare l'impatto della corruzione sul processo di crescita del Paese e delle sue diverse aree territoriali, per migliorare la consapevolezza del suo effettivo costo economico, sociale, politico e morale e, soprattutto, per la definizione di politiche di contrasto che siano adeguate all'entità, alla dimensione territoriale e alle specificità del fenomeno.

Considerati i vantaggi e i benefici, per entrambe "Le Parti", dei meccanismi di scambio di informazioni e di dati, di collaborazione e di supporto interistituzionale e che tali scambi sono di interesse reciproco e nel più generale interesse pubblico delle sinergie istituzionali;

Visto il Protocollo d'intesa siglato tra le Parti in data 21 marzo 2016 e rinnovato il 3 giugno 2019 avente ad oggetto la collaborazione per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno dispiego delle sinergie istituzionali, che consentano una migliore attuazione delle missioni istituzionali di ciascuna e che contribuiscano alla conoscenza del fenomeno corruttivo e degli aspetti collegati e, attraverso di essa, alla promozione dell'integrità, della trasparenza e della prevenzione della corruzione nel Paese;

Considerati il recente impegno comune dell'ANAC e dell'Istat nella partecipazione, in rappresentanza dell'Italia, alla UNODC Global Consultation and working groups on Corruption Measurement;

Considerati gli eventi e le iniziative organizzate, coordinate o che hanno visto la partecipazione comune di ANAC e Istat, tra le quali *“Conferenza interdisciplinare sulla misurazione della corruzione”* (2016), la *“UNODC-IACA-OECD-UNDP Global*



conference on harnessing data to improve corruption measurement” (2023) e la Conferenza “La misurazione della corruzione in Italia: analisi, stato dell’arte e prospettive” (2024) per individuare una road map per il recepimento in Italia del “Global framework on corruption measurement” delle Nazioni Unite;

Considerato l’impegno di ciascuna Parte a proseguire le collaborazioni già avviate nei settori di comune interesse, ivi comprese le attività avviate in esecuzione del Protocollo di Intesa tra Istat ed ANAC stipulato, in data 21 marzo 2016 e rinnovato il 3 giugno 2019 ed a consolidarne obiettivi e modalità nell’interesse del Paese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 15 in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto l’art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (PREMESSE E FINALITÀ)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Il presente Protocollo di Intesa mira a rafforzare la cooperazione tra le Parti per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno dispiego delle sinergie istituzionali già intrapresa con il precedente Protocollo del 2016 rinnovato nel 2019

Art. 2 (OGGETTO DEL PROTOCOLLO E AMBITI DI COLLABORAZIONE)

Per il conseguimento dell’obiettivo del Protocollo d’Intesa, le Parti promuovono azioni di cooperazione, con particolare riguardo alle seguenti aree:

1. collaborazione in tema di costi standard e prezzi di riferimento, quali, a titolo esemplificativo, l’individuazione degli indici di aggiornamento più idonei – anche in relazione alla metodologia di calcolo utilizzata per la loro quantificazione- ai fini della rivalutazione dei Prezzi di Riferimento in base delle categorie merceologiche interessate;



2. utilizzo delle banche dati, del patrimonio informativo e delle categorie di standardizzazione in gestione a ciascuna, per la condivisione delle conoscenze di comune interesse e per la più efficace condivisione con altre istituzioni, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e del segreto statistico;
3. classificazione delle stazioni appaltanti iscritte nell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti;
4. analisi statistico-economica dei rapporti economici tra PA e imprese che partecipano agli appalti, tramite l'integrazione delle rispettive banche dati;
5. sviluppo della conoscenza del fenomeno della corruzione e "dell'analisi delle cause e dei fattori della corruzione" attraverso iniziative e indagini strutturate sulla percezione e sulla esperienza del fenomeno e l'elaborazione di indicatori, anche nell'ottica di un migliore benchmarking internazionale;
6. collaborazione in tema di definizione, valutazione, sperimentazione e monitoraggio di indicatori rilevanti per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività realizzate nel corso del Progetto "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza", attuato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Fondo FESR - CUP E89G18000140006 - ASSE 3 – Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4. , con l'obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie Amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione.
7. scambio di informazioni e trasmissione dei dati necessari a implementare ed aggiornare il sistema degli indicatori sviluppati nel corso del Progetto "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza", nel rispetto del segreto istruttorio, del diritto interno e dell'Unione in tema di trattamento dei dati nonché delle rispettive eventuali linee di indirizzo interne;
8. iniziative condivise per promuovere l'applicazione in Italia del "Global framework on corruption measurement" delle Nazioni Unite;
9. promozione ed organizzazione comune di studi, eventi, workshop e iniziative che promuovano i temi dell'analisi statistico-economica sulle tematiche degli appalti e della corruzione;
10. eventuali altre aree di cooperazione nei settori di comune interesse che Le Parti convengano di approfondire.



Art. 3 (MODALITÀ DI COOPERAZIONE)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche, anche attraverso l'organizzazione di consultazioni periodiche, di iniziative di formazione e scambi tra le rispettive strutture, di iniziative di comunicazione e diffusione delle conoscenze alla comunità scientifica, agli stakeholder e ai cittadini in generale, di iniziative di ricerca, indagini e consultazioni nel campo della corruzione e dei fenomeni collegati, oltre che nel campo della trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 4 (REFERENTI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO)

Per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio del presente Protocollo ciascuna parte individua il proprio responsabile

a) Per ANAC:

- sul piano programmatico, il Cons. Paolo Giacomazzo;
- sul piano operativo, il Dott. Alberto Zaino, Dirigente dell'Ufficio USTAT;

b) Per Istat:

- sul piano programmatico, dott. Matteo Mazziotta, Direttore Direzione centrale Sistan e Territorio;
- sul piano operativo, dott.ssa Maria Giuseppina Muratore, Dipartimento Statistiche sociali e demografiche

Le Parti convengono che attraverso i referenti valuteranno e monitoreranno periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo di Intesa, effettuando almeno ogni 6 mesi delle consultazioni periodiche.

È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Ciascun Atto esecutivo di cui all'articolo 5 potrà prevedere l'istituzione di un Comitato Operativo in relazione alle esigenze della specifica attività prevista, in un numero non superiore a tre membri per ogni parte.

Art. 5 (ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO)

Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 saranno disciplinati con appositi "Atti esecutivi" sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Le Parti concordano che per l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa potrà



essere richiesta la collaborazione con ulteriori istituzioni eventualmente da proporre e designare attraverso la formalizzazione dei citati Atti esecutivi.

La firma degli “Atti esecutivi” non precluderà ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

Art. 6
(COMUNICAZIONI)

Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- - per A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- - per Istat: presidenza@postacert.istat.it.

Art. 7
(INTEGRAZIONI, MODIFICHE ED EFFICACIA DEL PROTOCOLLO)

Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni, e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del protocollo stesso

Qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, potrà essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti prima della sua scadenza. Le modifiche e le integrazioni proposte si perfezioneranno a seguito dello scambio dei consensi dei Referenti di cui al precedente articolo 4.

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo d’Intesa, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Le Parti concordano che l’eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo d’Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.

Art. 8
(PROPRIETÀ INTELLETTUALE E UTILIZZO DEI LOGHI)

I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa e negli “Atti esecutivi” da esso derivanti saranno di proprietà dell’Istat e dell’ANAC che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

La realizzazione di eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo d’Intesa saranno disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.



Le pubblicazioni scientifiche risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e dei nominativi dei soggetti che, per ognuna di esse, hanno contribuito attivamente alle attività di cui trattasi.

Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, anche nella forma del comunicato stampa o mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, rapporti tecnici, relazioni scientifiche.

Art. 9
(FINANZIAMENTO E ONERI)

Il presente Protocollo d'Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Ogni impegno assunto sia dall'Istat sia dall'ANAC nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa dipenderà dalla disponibilità delle risorse.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10
(SEGRETO STATISTICO E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI)

Le attività previste dal presente Protocollo d'Intesa che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

In caso di trattamento di dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018, e alle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003), nonché delle specifiche misure eventualmente prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 11
(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.



Art. 12
(NORME FINALI)

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Avv.to Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA
Prof. Francesco Maria Chelli